Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Los Teques (Venezuela) ed istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località . . . . . . Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.
Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico . . . . . . Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.
Ripartizione, per l'anno 1975, del fondo comune fra le regioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Pag. 163

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII S.I.R. - Salone internazionale del regalo », in Napoli . . . . Pag. 167

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Mostra-convegno - Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano . . . . Pag. 167

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '75 », in Torino. Pag. 167

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Tecnica '75 - XXV Salone internazionale della tecnica - Montagna '75 - XII Mostra internazionale della montagna », in Torino . . . Pag. 167

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina . . . . Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1974.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro . . . . Pag. 168

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.
Applicazione della tabella A annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari per il personale di nazionalità italiana dipendente dall'ambasciata del Libano . . Pag. 168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 169

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 169

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . Pag. 169

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 170

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 170

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 170

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 Pag. 170

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 170

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 170

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 171

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 171

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 171

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 171

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 171

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 172

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di trentadue società cooperative Pag. 172

Esito di ricorso . . . . Pag. 172

Ministero della sanità: Autorizzazione all'ospedale generale provinciale « Maria SS. Addolorata » di Eboli ad istituire il terzo anno per l'abilitazione a funzioni direttive presso la scuola per infermieri professionali dell'ospedale stesso. Pag. 172

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 173

Regione Puglia: Ampliamento del piano di zona del comune di Mola di Bari . . . . Pag. 173

Regione Emilia-Romagna: Variante al piano regolatore generale del comune di Savignano sul Rubicone Pag. 173

Regione Piemonte: Varianti al piano di zona del comune di Asti . . . . Pag. 173

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria . . . . Pag. 173

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro:

Concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato . . . . Pag. 174

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a trenta posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato . Pag. 177

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. Pag. 177

Ministero della pubblica istruzione: Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte . . . . Pag. 177

Regione Piemonte: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino . . . . Pag. 180

Ufficio medico provinciale di Roma: Stralcio di una sede farmaceutica dal bando di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma. Pag. 180

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento:

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **28.**

Interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (leasing) . . . . Pag. 180

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **29.**

Iniziative per l'incremento economico, della produttività e dell'occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro . . . . . . Pag. 181

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **30.**

Rifinanziamento della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 33, concernente provvidenze per l'industria estrattiva. Pag. 181

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **31.**

Modifica della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, concernente interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici . . . . . . Pag. 182

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **32.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1973 . . . . . Pag. 182

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1974, n. **33.**

Modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, per quanto concerne la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità . . . . Pag. 182

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1974, n. **34.**

Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia . . . . Pag. 183

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Los Teques (Venezuela) ed istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1965, registro n. 239 Esteri, foglio n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 19 novembre 1965, relativo alla istituzione in Los Teques (Venezuela) di un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Los Teques (Venezuela) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Los Teques (Venezuela) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Caracas e con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato Miranda, esclusa la parte orientale della città di Caracas.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1974
Registro n. 397 *Esteri, foglio n.* 328

(10205)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto del 28 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967, registro n. 5 Sanità, foglio n. 375, con il quale è stato designato quale componente il prof. ing. Ugo Sellerio, capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la nota n. 18343/Sap. 5 del 7 settembre 1974 dell'Istituto superiore di sanità con la quale si comunica l'avvenuto collocamento a riposo del prof. ing. Ugo Sellerio;

Ritenuto opportuno pertanto sostituire il predetto con il prof. Francesco Ugolini in atto incaricato di svolgere le funzioni di capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Francesco Ugolini è designato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. ing. Ugo Sellerio.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e di cui all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 264

(10208)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1974.

Ripartizione, per l'anno 1975, del fondo comune fra le regioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;

Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno;

Visto l'art. 8, quinto comma, della ripetuta legge n. 281, il quale dispone che detto fondo comune è ripartito tra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, tra le regioni, in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla 1ª e 2ª classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro-capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali del Ministero delle finanze;

Visto il successivo sesto comma del medesimo art. 8, il quale stabilisce che la determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonchè in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla medesima legge n. 281;

Considerato che, non essendo ancora intervenuta la modifica legislativa prevista dall'ultimo comma dell'anzidetto art. 8 per la revisione dei criteri di ripartizione dei tre decimi del fondo comune di cui alla lettera *C*) del medesimo art. 8, occorre provvedere alla ripartizione dei detti tre decimi secondo i criteri attuali al fine di assicurare alle regioni a statuto ordinario la tempestiva disponibilità della quota del fondo per l'anno 1975;

Considerato che l'ammontare del fondo comune, da ripartire sulla base dei criteri sopraindicati, ascende per l'anno 1975 a L. 588.553.000.000;

Visti gli uniti prospetti *A*, *B* e *C* recanti la determinazione, per l'anno 1975, secondo la tabella dei coefficienti allegata alla suddetta legge n. 281, del punteggio spettante a ciascuna regione in relazione rispettivamente ai requisiti del tasso di emigrazione, del grado di disoccupazione e del carico tributario;

Visto l'unito prospetto *D* relativo alla ripartizione fra le regioni dei 3/10 del fondo comune in ragione diretta della popolazione residente relativa all'anno 1973, penultimo antecedente al 1975, e in base alla somma dei punteggi anzidetti;

Visto l'unito prospetto *E* dal quale risulta la ripartizione fra le singole regioni dell'intero fondo comune stabilito per l'anno 1975 nell'importo suindicato di L. 588.553.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti prospetti *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, richiamati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dell'ammontare complessivo di L. 588.553.000.000 del fondo comune relativo all'anno 1975 resta determinata come segue:

Piemonte	L.	52.105.479.444
Lombardia	»	83.302.963.171
Veneto	»	47.458.534.211
Liguria	»	20.355.022.550
Emilia-Romagna	»	45.277.531.515
Toscana	»	37.191.724.935
Umbria	»	12.180.683.399
Marche	»	18.215.350.661
Lazio	»	47.045.864.423
Abruzzi	»	19.477.816.428
Molise	»	6.978.398.279
Campania	»	89.272.246.178
Puglia	»	56.443.089.160
Basilicata	»	13.466.313.543
Calabria	»	39.781.982.103
Totale	L.	588.553.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1974
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 378

PROSPETTO *A*

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1975 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL TASSO DI EMIGRAZIONE.

	Tasso di emigrazione anno 1973 (1)	Rapporto tra il tasso di emigrazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	13,36	1,268	1
Lombardia	8,84	0,839	0
Veneto	6,58	0,624	0
Liguria	12,85	1,219	1
Emilia-Romagna	6,69	0,635	0
Toscana	6,93	0,657	0
Umbria	10,57	1,003	1
Marche	9,45	0,897	1
Lazio	8,47	0,804	0
Abruzzi	14,05	1,333	1
Molise	18,01	1,709	2
Campania	12,54	1,190	1
Puglia	14,18	1,345	1
Basilicata	21,89	2,077	2
Calabria	18,58	1,763	2
Tasso medio regioni statuto ordinario	10,54		

(1) Dati ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *B*

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1975 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL GRADO DI DISOCCUPAZIONE

	Iscritti nelle liste di collocamento di I e II classe per l'anno 1973 (1)	Popolazione media al 31 dicembre 1973	Grado di disoccupazione anno 1973	Rapporto tra il grado di disoccupazione di ciascuna regione e quello medio delle R.S.O.	Punteggio
Piemonte	38.910	4.476.301	0,00869	0,497	0
Lombardia	62.579	8.671.335	0,00722	0,413	0
Veneto	51.350	4.189.794	0,01226	0,701	0
Liguria	15.237	1.866.074	0,00817	0,467	0
Emilia-Romagna	72.612	3.886.582	0,01868	1,067	1
Toscana	34.740	3.514.894	0,00988	0,565	0
Umbria	17.403	783.191	0,02222	1,270	1
Marche	22.936	1.370.548	0,01673	0,956	0
Lazio	65.954	4.775.365	0,01381	0,789	0
Abruzzi	29.851	1.185.884	0,02517	1,438	1
Molise	9.002	324.270	0,02776	1,586	2
Campania	207.372	5.147.601	0,04029	2,302	3
Puglia	104.456	3.651.873	0,02860	1,634	2
Basilicata	22.962	608.147	0,03776	2,158	3
Calabria	57.733	2.003.022	0,02882	1,647	2
Totale regioni	813.097	46.454.881	0,01750		

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

PROSPETTO *C*

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 1975 DEI PUNTEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE AL REQUISITO DEL CARICO PRO-CAPITE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

	Totale del carico del ruolo per l'anno 1973 (1)	Popolazione residente al 31 dicembre 1973	Carico pro-capite anno 1973	Rapporto tra il carico tributario medio pro-capite delle R.S.O. e quello pro-capite di ciascuna regione	Punteggio
Piemonte	74.000.725.000	4.489.626	16.483	0,8145	1
Lombardia	160.553.085.000	8.711.765	18.429	0,7285	1
Veneto	47.076.029.000	4.211.144	11.179	1,2010	2
Liguria	37.172.102.000	1.869.431	19.884	0,6752	1
Emilia-Romagna	54.479.423.000	3.900.118	13.969	0,9611	1
Toscana	47.740.419.000	3.527.426	13.534	0,9920	1
Umbria	8.164.607.000	785.783	10.390	1,2922	2
Marche	13.023.804.000	1.374.541	9.475	1,4170	2
Lazio	107.319.049.000	4.810.340	22.311	0,6018	1
Abruzzi	7.312.121.000	1.191.818	6.135	2,1884	3
Molise	1.398.089.000	326.419	4.283	3,1347	4
Campania	33.658.997.000	5.176.856	6.502	2,0649	3
Puglia	24.735.942.000	3.674.869	6.731	1,9947	2
Basilicata	3.188.156.000	609.209	5.233	2,5656	3
Calabria	6.767.171.000	2.009.302	3.368	3,9863	4
Totale regioni	626.589.719.000	46.668.647	13.426		

(1) Dati ufficiali comunicati dal Ministero delle **finanze.**

PROSPETTO *D*

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER L'ANNO 1975 DEI 3/10 DEL FONDO COMUNE IN RAGIONE DIRETTA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31 DICEMBRE 1973 E IN BASE ALLA SOMMA DEI PUNTEGGI ASSEGNATI A CIASCUNA REGIONE COME DAI PROSPETTI *A*, *B* E *C*.

	Popolazione residente al 31 dicembre 1973	Somme dei punteggi f (Ci)	Prodotto della popolazione per la somma dei punteggi Pi × f (Ci)	Percentuale di ripartizione dei 3/10 del fondo comune Pi × f (Ci) / S [Pi × f (Ci)]	Somma spettante a ciascuna regione sui 3/10 del fondo comune
Piemonte	4.489.626	2	8.979.252	0,06536	11.540.347.224
Lombardia	8.711.765	1	8.711.765	0,06341	11.196.043.719
Veneto	4.211.144	2	8.422.288	0,06130	10.823.489.670
Liguria	1.869.431	2	3.738.862	0,02721	4.804.358.139
Emilia-Romagna	3.900.118	2	7.800.236	0,05677	10.023.646.143
Toscana	3.527.426	1	3.527.426	0,02567	4.532.446.653
Umbria	785.783	4	3.143.132	0,02288	4.039.827.792
Marche	1.374.541	3	4.123.623	0,03001	5.298.742.659
Lazio	4.810.340	1	4.810.340	0,03501	6.181.572.159
Abruzzi	1.191.818	5	5.959.090	0,04337	7.657.663.083
Molise	326.419	8	2.611.352	0,01901	3.356.517.759
Campania	5.176.856	7	36.237.992	0,26376	46.571.021.784
Puglia	3.674.869	5	18.374.345	0,13374	23.613.923.466
Basilicata	609.209	8	4.873.672	0,03547	6.262.792.473
Calabria	2.009.302	8	16.074.416	0,11703	20.663.507.277
Totale regioni	46.668.647	59	137.387.791	1,00000	176.565.900.000

N. B. — I dati della popolazione sono quelli ufficiali comunicati dall'Istituto centrale di statistica.

PROSPETTO *E*

RIPARTIZIONE PER L'ANNO 1975 FRA LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DEL FONDO COMUNE PREVISTO DALL'ART. 8 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

	6/10 in proporzione diretta alla popolazione residente al 31 dicembre 1973	1/10 in proporzione diretta alla superficie	3/10 come ripartiti nel prospetto *D*	Somma complessiva spettante a ciascuna regione
Piemonte	33.972.052.173	6.593.080.047	11.540.347.224	52.105.479.444
Lombardia	65.920.086.683	6.186.832.769	11.196.043.719	83.302.963.171
Veneto	31.864.837.667	4.770.206.874	10.823.489.670	47.458.534.211
Liguria	14.145.589.736	1.405.074.675	4.804.358.139	20.355.022.550
Emilia-Romagna	29.511.369.583	5.742.515.789	10.023.646.143	45.277.531.515
Toscana	26.691.287.895	5.967.990.387	4.532.446.653	37.191.724.935
Umbria	5.945.854.081	2.195.001.526	4.039.827.792	12.180.683.399
Marche	10.400.861.578	2.515.746.424	5.298.742.659	18.215.350.661
Lazio	36.398.827.307	4.465.464.957	6.181.572.159	47.045.864.423
Abruzzi	9.018.235.211	2.801.918.134	7.657.663.083	19.477.816.428
Molise	2.469.943.665	1.151.936.855	3.356.517.759	6.978.398.279
Campania	39.172.176.507	3.529.047.887	46.571.021.784	89.272.246.178
Puglia	27.806.957.950	5.022.207.744	23.613.923.466	56.443.089.160
Basilicata	4.609.755.898	2.593.765.172	6.262.792.473	13.466.313.543
Calabria	15.203.964.066	3.914.510.760	20.663.507.277	39.781.982.103
Totale	353.131.800.000	58.855.300.000	176.565.900.000	588.553.000.000

(10196)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII S.I.R. - Salone internazionale del regalo », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell' « VIII S.I.R. - Salone internazionale del regalo », che avrà luogo a Napoli dal 28 maggio al 3 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10192)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Mostra-convegno - Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra-convegno - Riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10189)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '75 », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone internazionale delle vacanze e del turismo - Vacanze '75 », che avrà luogo a Torino dal 27 febbraio al 10 marzo 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10188)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Tecnica '75 - XXV Salone internazionale della tecnica - Montagna '75 - XII Mostra internazionale della montagna », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Tecnica '75 - XXV Salone internazionale della tecnica - Montagna '75 - XII Mostra internazionale della montagna », che avrà luogo a Torino dal 27 settembre al 6 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10194)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 140/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Parchetto » che inizia dalla strada provinciale « Portogalera », alla progressiva km 3 + 226 e termina sulla medesima strada provinciale « Portogalera », progressiva km 6 + 165 dell'estesa di km 4 + 352;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 436, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada denominata « Parchetto » dell'estesa di km 4 + 352 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1974

Il Ministro: BUCALOSSI

(10278)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 2 ottobre 1973, n. 205, con il quale l'amministrazione provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Bottida-Badu Erveghes-Strada statale n. 129 » dell'estesa di km 1 + 236;

Visto il voto 2 aprile 1974, n. 136, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica « Bottida-Badu Erveghes-Strada statale n. 129 » dell'estesa di km 1 + 236 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(43)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Applicazione della tabella A annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari per il personale di nazionalità italiana dipendente dall'ambasciata del Libano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'istanza avanzata dall'ambasciata del Libano intesa ad ottenere l'applicazione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Considerata l'opportunità di applicare la misura dei contributi e degli assegni secondo la tabella *A*, allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie professionali;

Decreta:

Al personale di nazionalità italiana dipendente dall'ambasciata del Libano è applicata, a decorrere dal 1° ottobre 1973, la tabella *A*, con le modalità delle categorie professionali, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(69)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1974, la provincia di Savona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.248.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1/M)

Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Fornovo di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2/M)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.277.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3/M)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.975.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4/M)

Autorizzazione al comune di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di San Severo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.980.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5/M)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 286.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6/M)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7/M)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Mirano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 225.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8/M)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.318.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9/M)

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1974, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.768.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11/M)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Casalciprano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.701.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13/M)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Senise (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(14/M)

Autorizzazione al comune di Satriano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Satriano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(15/M)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Ruvo del Monte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(16/M)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Ripacandida (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(17/M)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(18/M)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Pescopagano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(19/M)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Oppido Lucano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(20/M)

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.273.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(21/M)

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(22/M) (Potenza) viene autorizzato ad assumere

Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Grumento Nova (Potenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(23/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(24/M)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(25/M)

Autorizzazione al comune di Episcopia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Episcopia (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(26/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Sant'Arcangelo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.947.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(27/M)

Autorizzazione al comune di Martignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Martignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(28/M)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(29/M)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(30/M)

Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(31/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(32/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 7 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	644,70	644,70	644,60	644,70	644,50	644,75	644,65	644,70	644,70	644,70
Dollaro canadese	649,25	649,25	649 —	649,25	649,10	649,30	649,50	649,25	649,25	649,20
Franco svizzero	254,50	254,50	255 —	254,50	254,30	254,50	254,75	254,50	256,35	254,50
Corona danese	114,25	114,25	114,20	114,25	113,90	114,30	114,22	114,25	114,25	114,20
Corona norvegese	125,62	125,62	125,50	125,62	125,25	125,60	125,65	125,62	125,62	125,60
Corona svedese	159,90	159,90	159,70	159,90	159,65	159,95	159,95	159,90	159,90	159,80
Fiorino olandese	261,42	261,42	261,25	261,42	260,90	261,40	261,55	261,42	261,42	261,40
Franco belga	18,1125	18,1125	18,1250	18,1125	18,05	18,10	18,115	18,1125	18,11	18,10
Franco francese	146,55	146,55	146,50	146,55	146,35	146,50	146,40	146,55	146,55	146,50
Lira sterlina	1517,50	1517,50	1518,50	1517,50	1516,50	1517,60	1517,50	1517,50	1517,50	1517,50
Marco germanico	271,08	271,08	271,20	271,08	270,85	271,05	271,28	271,08	271,08	271 —
Scellino austriaco	38,21	38,21	38,15	38,21	38,11	38,20	38,25	38,21	38,21	38,20
Escudo portoghese	26,52	26,52	26,60	26,52	26,35	26,50	26,42	26,52	26,52	26,50
Peseta spagnola	11,51	11,51	11,5150	11,51	11,51	11,52	11,505	11,51	11,51	11,50
Yen giapponese	2,1160	2,146	2,15	2,1160	2,16	2,14	2,145	2,1160	2,14	2,12

Media dei titoli del 7 gennaio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,250
» 5 % (Ricostruzione)	85,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,275
» 5 % (Città di Trieste)	86,525
» 5 % (Beni esteri)	83,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,275
» 5,50 % » » 1968-83	80,725
» 5,50 % » » 1969-84	81,050
» 6 % » » 1970-85	83,150
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,450
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,750
» poliennali 7 % 1978	92,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	644,675
Dollaro canadese	649,375
Franco svizzero	254,625
Corona danese	114,235
Corona norvegese	125,635
Corona svedese	159,925
Fiorino olandese	261,485
Franco belga	18,114
Franco francese	146,475
Lira sterlina	1517,50
Marco germanico	271,18
Scellino austriaco	38,23
Escudo portoghese	26,47
Peseta spagnola	11,507
Yen giapponese	2,145

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 241. — Data: 20 settembre 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Geraci Antonino nato a Caccamo (Palermo), il 12 gennaio 1947. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 mod. 241. — Data: 3 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Piacenza. — Intestazione: Ferrari Vincenzo nato a Rivergaro il 16 settembre 1941. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 dicembre 1974

(9966)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentadue società cooperative

Con decreto ministeriale 13 novembre 1974 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro 12 Ottobre, in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 18 febbraio 1965, rep. 12906;

2) società cooperativa edilizia San Senatore, in Milano, costituita per rogito Perabò in data 9 ottobre 1963, rep. 14563;

3) società cooperativa di produzione e lavoro San Giorgio, in Milano, costituita per rogito Raja in data 21 ottobre 1964, rep. 33432;

4) società cooperativa edilizia Antonio Carbone, in Milano, costituita per rogito Iammarino in data 18 febbraio 1964, rep. 7053;

5) società cooperativa A.R.C.E. - Domus (Alfa Romeo cooperativa edile Domus), in Milano, costituita per rogito Arena in data 10 dicembre 1962, rep. 32005;

6) società cooperativa mista Gruppo 9, in Milano, costituita per rogito Raja in data 19 giugno 1965, rep. 38018;

7) società cooperativa mista Mutilati invalidi e vittime civili di guerra, in Milano, costituita per rogito Carones in data 11 luglio 1958, rep. 123931;

8) società cooperativa edilizia Grigna, in Milano, costituita per rogito Grillo in data 8 settembre 1963, rep. 18709/849;

9) società cooperativa edilizia Mediolanum, in Milano, costituita per rogito Fiore in data 17 novembre 1962, rep. 18248;

10) società cooperativa edilizia Quarto Quadrifoglio, in Milano, costituita per rogito Russo in data 11 luglio 1962, rep. 19381;

11) società cooperativa mista Cibici - Cooperativa commissionaria pubblici esercizi italiani già Cibibi - Coop. bar caffè, in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 15 luglio 1949, rep. 27672/11255;

12) società cooperativa edilizia Ex allievi scuola militare di Milano, in Milano, costituita per rogito Visentini in data 4 maggio 1963, rep. 34268/5145;

13) società cooperativa edilizia Spes 63, in Milano, costituita per rogito Lovisetti in data 20 marzo 1963, rep. 56989/2326;

14) società cooperativa edilizia fra i dipendenti A.C.M., in Milano, costituita per rogito Guidobono Cavalchini in data 11 maggio 1960, rep. 14994/1784;

15) società cooperativa edilizia Ingegneri dipendenti di azienda C.E.I.D.A., in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 29 novembre 1963, rep. 15480;

16) società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Casa mia, in Milano, costituita per rogito Moretti in data 19 luglio 1962, repertorio 55997/14842;

17) società cooperativa edilizia Aiax, in Milano, costituita per rogito De Carli in data 24 luglio 1958, rep. 28159;

18) società cooperativa di consumo I circolo G. Matteotti, in Milano, costituita per rogito Maissen in data 27 ottobre 1952, rep. 154550;

19) società cooperativa edilizia Enrico Fermi, in Cassano d'Adda (Milano), costituita per rogito Bevilacqua in data 2 febbraio 1963, rep. 3348/780;

20) società cooperativa di consumo Cooperativa popolare, in Seregno (Milano), costituita per rogito Rossi in data 19 marzo 1947, rep. 5598;

21) società cooperativa edilizia C.A.U., in Bergamo, costituita per rogito Gentile in data 17 marzo 1956, rep. 4623;

22) società cooperativa di consumo del popolo di Prezzate, in Mapello, fraz. Prezzate (Bergamo), costituita per rogito Bettoni in data 10 agosto 1946, rep. 37;

23) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Como 1, in Como, costituita per rogito Fabi in data 31 agosto 1963, rep. 906;

24) società cooperativa edilizia Belvedere, in Lurago d'Erba (Como), costituita per rogito Giazzi in data 18 settembre 1964, rep. 9966/2466;

25) società cooperativa di abitazione Stella Alpina, in Maslianico (Como), costituita per rogito Giannotti in data 25 marzo 1964, rep. 59319;

26) società cooperativa edilizia San Rocco, in Uggiate (Como), costituita per rogito Bellini in data 27 febbraio 1963, rep. 16894/2318;

27) società cooperativa di consumo Valsoldese, in Valsolda (Como), costituita per rogito Granzella in data 17 agosto 1957, rep. 12015/5974;

28) società cooperativa edilizia Concordia Aurora, in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 8 giugno 1857, rep. 18349;

29) società cooperativa edilizia L'Ideale, in Marmirolo (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 30 giugno 1963, rep. 41022;

30) società cooperativa edilizia La Postelegrafonica, in Pavia, costituita per rogito Restivo in data 6 marzo 1964, rep. 56089;

31) società cooperativa agricola Robecchese, in Robecco Pavese (Pavia), costituita per rogito Rognoni in data 10 aprile 1964, rep. 17050/7773;

32) società cooperativa edilizia Juvenilia, in Voghera (Pavia), costituita per rogito Adamo in data 27 dicembre 1963, rep. 5686.

(10109)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro numero 6 Lavoro, foglio n. 274, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Mario Cacopardi il 12 maggio 1972, avverso il decreto ministeriale 30 dicembre 1970, concernente il trasferimento nel ruolo dell'ispettorato del lavoro del dott. Mario Messina.

(9992)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale generale provinciale «Maria SS. Addolorata» di Eboli ad istituire il terzo anno per l'abilitazione a funzioni direttive presso la scuola per infermieri professionali dell'ospedale stesso.

Con decreto 20 novembre 1974, n. 900.6/II.73/3, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'ospedale generale provinciale «Maria SS. Addolorata» di Eboli è autorizzato ad istituire il terzo anno per l'abilitazione a funzioni direttive presso la scuola per infermieri professionali dell'ospedale stesso.

(10258)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 108, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 febbraio 1971 dalla prof.ssa Caradonna Unnia Ida, avverso la decisione della commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Bari che ha rigettato il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento di revoca del trasferimento dell'interessata dalla scuola media « Manzoni » di Andria alla scuola media « Bovio » di Trani.

(10110)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 104, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 21 aprile 1970 dal professore Pepe Francesco, avverso la decisione del 3 marzo 1970, adottata dalla commissione ricorsi con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato contro il provvedimento del provveditore agli studi di Cosenza che accoglieva il ricorso avanzato dal prof. Scuotto Ugo.

(10111)

Con decreto presidenziale 30 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 314, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto l'8 ottobre 1969 dal sig. Bruno Silvagni avverso il provvedimento ministeriale di decadenza della sua qualità di studente universitario di cui all'art. 149 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

(10214)

REGIONE PUGLIA

Ampliamento del piano di zona del comune di Mola di Bari

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 novembre 1974, n. 3335, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'ampliamento del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Mola di Bari (Bari).

Il presente ampliamento al piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(10217)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Savignano sul Rubicone

Con delibera della giunta regionale 23 ottobre 1974, n. 2920 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con prot. numero 3065/3064 nella seduta del 13 novembre 1974) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale relativa alla destinazione dell'area denominata « Zona Cesare » a zona edificabile mista, adottata dal comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) con deliberazione consiliare 5 novembre 1973, n. 343.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 5 dicembre 1974, n. 605, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(10018)

REGIONE PIEMONTE

Varianti al piano di zona del comune di Asti

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 1973, n. 792, sono state approvate le varianti al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Asti, relative ai quartieri nord-ovest e nord-est.

(10231)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/1143/29-V del 27 marzo 1930, con il quale il cognome del sig. Vodopivec Luigi, nato a Trieste il 25 maggio 1869, venne ridotto nella forma italiana di « Bevilacqua », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Francesca Brecel ed ai figli Mario, Giuseppe, Francesco, Angelo, Ferdinando e Vida;

Vista la domanda di data 26 settembre 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Bevilacqua Edoardo, nato a Trieste il 20 marzo 1949 e qui residente in Strada del Friuli, 106/2, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Vodopivec » (posseduto dal padre Mario prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Mario, Edoardo Bevilacqua, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Vodopivec ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Bevilacqua assunto dalla moglie del predetto, Eleonora Zavadlav, nata a Trieste il 4 dicembre 1942 e per quello del figlio Igor Bevilacqua, nato a Trieste il 29 aprile 1974.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 novembre 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(9741)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/747-29/V del 16 gennaio 1930, con il quale i cognomi della sig.ra Sossich Orsola ved. Daneu, nata a Trieste il 30 ottobre 1866, vennero ridotti nella forma italiana di « Sossi » e « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile al figlio Antonio Daneu;

Vista la domanda di data 5 marzo 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale la nipote della predetta, sig.na Nataša Danieli, nata a Trieste il 16 aprile 1946, residente a Roma, in via S. Croce in Gerusalemme, 42, int. 1, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu » (posseduto dal padre Antonio prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Antonio, Nataša Danieli, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Daneu ».

Il sindaco di Roma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1974

Il prefetto: Di Lorenzo

(9742)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, e successive variazioni, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1972 con il quale, a seguito dell'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma d'esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti previsti dallo art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati e dall'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 concernente l'esodo volontario del personale appartenente alle carriere dirigenziale e direttiva;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti di cui all'articolo 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e della riserva dei posti contenuta nel disposto dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n 472;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un sesto dei posti suddetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo o ragioniere capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2 del presente bando.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non superiore ai 32 anni salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio, conseguita presso una università degli studi della Repubblica, compresa quella dell'Università « Luigi Bocconi » di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali; laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali ottenuta dall'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono, altresì, partecipare al concorso i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio, purchè provvisti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale o del corrispondente diploma conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889;

laurea concessa dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle lingue estere, delle discipline giuridiche ed economiche;

laurea in scienze consolari;

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze matematiche;

laurea in scienze coloniali;

laurea in scienze sociali e sindacali dell'Università di Ferrara;

laurea in scienze politiche ed amministrative della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o della scuola preesistente alla facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori della Repubblica ai sensi dello art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposta dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, dei giorni 18 e 19 aprile 1975.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dello art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicati nell'art. 2. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.396.500, corrispondente al parametro 190), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1974

p. *Il Ministro*: PUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1974
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 60

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità del pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato e amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

p. *Il Ministro*: PUCCI

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . . .) il . . . e residente dal (1) . . . . . . in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . . di . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . .

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(10357)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a trenta posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il 2° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 8 gennaio 1975 pubblica il decreto ministeriale 5 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 239, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli di servizio, a trenta posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1973.

(10355)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il 2° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 8 gennaio 1975 pubblica il decreto ministeriale 18 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 18, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a centocinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1973.

(10356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 208, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode di 3ª classe in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte;
Visto che il citato decreto ministeriale 14 ottobre 1970 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 2 luglio 1973 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto il 1° agosto 1973;
Visto che entro detto termine non è pervenuta alcuna domanda;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale ausiliario della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico due posti di custode in prova (parametro 133);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (parametro 133) nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola elementare superiore;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

I titoli, oggetto di valutazione, sono i seguenti, con l'attribuzione dei punteggi indicati a fianco di ognuno:

1) servizio eventualmente prestato presso amministrazioni statali:

a) durata del servizio, punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, con un massimo di punti 6;

b) qualità del servizio, fino a punti 3;

2) titolo di studio, fino a punti 4;

3) benemerenze militari, fino a punti 3;

4) altri titoli, fino a punti 2.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti, in carta bollata, da collegare alla domanda di partecipazione al concorso:

1) certificato comprovante i servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

2) certificato scolastico, con l'indicazione delle votazioni riportate;

3) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'indicazione delle particolari benemerenze conseguite;

4) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano.

Per la prova pratica di scrittura sotto dettato può essere attribuito un massimo di punti 10.

Per sostenere detta prova, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nella prova di scrittura sotto dettato.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con la osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento al grado di cultura elementare superiore;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974
Registro n. 84 Istruzione, foglio n. 111

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . (*a*), nat. . a . . . . (provincia di . . . .), chiede di essere ammess. . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a due posti di custode in prova (parametro 133), carriera ausiliaria, con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 84 Istruzione, foglio n. 111, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1975.

A tal fine . . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*) . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .;

. . . sottoscritt. . dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di licenza elementare superiore deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio più elevato.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(10235)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/246, n. reg. decr. 685 in data 22 novembre 1972, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971;

Visto il decreto n. 50/1639, n. reg. decr. 4641 in data 2 dicembre 1974, con il quale la sig.na Maria Merlo, ostetrica condotta del comune di Torino, è stata nominata componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vistso l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del presidente della giunta regionale e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, indetto con decreto n. 50/246, n. reg. decr. 685 in data 22 novembre 1972 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1971, è costituita come segue:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, vice prefetto vicario comandato alla regione Piemonte.

Componenti:

Fieno dott. Giancarlo, medico provinciale superiore di Alessandria;

La Rosa dott. Eugenio, direttore di sezione della prefettura;

Bocci prof. dott. Adriano, direttore istituto patologia ostetrica dell'Università di Torino;

Revelli prof. dott. Emanuele, libero esercente specializzato in ostetricia;

Merlo Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Tasselli dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione nel Ministero della sanità trasferita alla regione Piemonte.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Torino, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 2 dicembre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(10022)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Stralcio di una sede farmaceutica dal bando di concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Roma.

Con decreto 7 ottobre 1974, n. 12/AG/8632, del medico provinciale di Roma è stata stralciata dal bando di concorso numero 6/AG/11288 del 28 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 5 marzo 1974, la sede farmaceutica n. 561 denominata « Luigi Rizzo ».

(36)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **28.**

Interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (leasing).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 29 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare, attraverso l'aggiornamento tecnologico, il rinnovo ed il potenziamento della produzione ed il miglioramento dei servizi, è autorizzata la concessione a favore delle piccole e medie imprese industriali e delle aziende artigiane che esercitano la propria attività nella provincia di un concorso annuo costante posticipato sulle operazioni di locazione di macchine ed attrezzature, con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati, correntemente chiamate « leasing ».

Art. 2.

Il concorso di cui all'articolo precedente può essere concesso fino alla misura del cinque per cento del valore originario del macchinario ed attrezzature e per una durata massima pari alla durata dell'operazione e comunque non superiore ai cinque anni.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con società o istituti che effettuino regolarmente operazioni di leasing.

Art 4.

Il concorso di cui all'art. 2 è concesso con deliberazione della giunta provinciale e corrisposto in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dalla data della deliberazione medesima.

La liquidazione verrà effettuata previa presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione del contratto di cui ad *a*) del successivo art. 5 e previo esperimento degli accertamenti che l'Assessorato all'industria e artigianato ritenga necessari.

Art. 5.

La domanda di concessione del concorso di cui all'art. 2 deve essere presentata all'assessorato cui è affidata la materia dell'industria e dell'artigianato e dovrà essere corredata di:

a) proposta o contratto di locazione;

b) relazione sullo scopo dell'operazione e sui riflessi della stessa in ordine alla produttività e all'ambiente di lavoro e all'occupazione operaia;

c) certificato di iscrizione all'albo provinciale per le imprese artigiane e nelle partite contributi I.N.P.S. della sede di Trento per le imprese industriali;

d) dichiarazione che l'operazione non gode di altre agevolazioni concesse da enti pubblici.

Art. 6.

Il concorso di cui all'art. 2 potrà essere versato direttamente, su richiesta del beneficiario, all'istituto o società che effettua l'operazione.

Il concorso verrà revocato in qualsiasi momento in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione e sottoposto a revisione in caso di modifica del contratto stesso, o di comprovata inosservanza delle leggi sul lavoro e dei diritti sindacali.

Art. 7.

Per la concessione del concorso previsto dalla presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia nella misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno in riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4929 - categ. X. — Interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (leasing) . . . . L. 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9657)

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. 29.

Iniziative per l'incremento economico, della produttività e dell'occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 29 ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'incremento economico, della produttività e dell'occupazione, nonchè l'aggiornamento e la specializzazione gestionale, tecnologica e mercantile nei settori economici dell'industria e dell'artigianato e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro, la provincia è autorizzata a promuovere e svolgere, anche in compartecipazione, le seguenti attività ed iniziative:

a) studi, rilievi, ricerche e progetti;

b) convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi di studio e consulenze;

c) propaganda e pubblicità;

d) assistenza tecnica di rapida riqualificazione per personale dipendente e di aggiornamento formativo per imprenditori di aziende industriali ed artigiane;

e) inserimento di persone affette da minorazioni psichiche nelle attività produttive;

f) ricerca, elaborazione ed attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori;

g) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Art. 2.

Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dalla giunta provinciale — anche mediante apposite convenzioni — ad istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, ai quali la giunta stessa rifonderà in tutto o in parte le spese sostenute. Tali istituti, enti, associazioni ed organizzazioni sono tenuti a presentare preventivamente all'assessorato i propri programmi di attività e le relative risultanze alla fine di ogni anno.

Art. 3.

Qualora le attività di cui all'art. 1 riguardino iniziative proprie di istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, la giunta provinciale può concedere contributi.

Possono essere accordati contributi anche direttamente alle aziende industriali ed artigiane che promuovono o partecipano alle attività di cui al medesimo art. 1.

Le relative domande, corredate dal programma e dal preventivo di spesa, devono essere presentate all'assessorato competente ed alla concessione del contributo si provvede con deliberazione della giunta provinciale.

Gli interventi in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro verranno concordati con l'assessorato provinciale alle attività sociali e sanità.

Art. 4.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 100.000.000 per la durata di un triennio a partire dall'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974,, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4924 - categ. X. — Spese per iniziative per l'incremento economico, della produttività e dell'occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro . . L. 100.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9658)

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. 30.

Rifinanziamento della legge provinciale 24 agosto 1973, n. 33, concernente provvidenze per l'industria estrattiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 29 ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi previsti dalla legge provinciale 24 agosto 1973, n. 33, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al comma precedente, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 100.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4930 - categ. X. — Spese e contributi per il migliore sfruttamento delle cave di porfido, marmo e pietre ornamentali, nonchè per la valorizzazione dei loro prodotti . . . . L. 100.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9659)

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. 31.

Modifica della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, concernente interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 29 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, l'ultima espressione: « per quanto concerne opere realizzate da enti pubblici » è sostituita dalla seguente: « per quanto concerne opere ed attrezzature realizzate da enti pubblici o morali ».

Art. 2.

L'art 2 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, è sostituito dal seguente:

La giunta provinciale provvede alla realizzazione delle opere di cui al precedente articolo sia direttamente sia affidandole in concessione, in base ad apposite convenzioni, ai comuni, loro consorzi ed agli altri enti interessati che ne facciano richiesta e siano ritenuti in grado di provvedere ai necessari adempimenti tecnico-amministrativi.

Per le opere interessanti comuni o consorzi di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti l'intervento finanziario provinciale non può superare l'80 % della spesa preventivata; l'affidamento in concessione dei relativi lavori avviene fino alla concorrenza del relativo importo.

Spettano in ogni caso all'ufficio tecnico provinciale l'alta sorveglianza e il collaudo delle opere, anche se le stesse venissero realizzate con integrazione di fondi da parte dei comuni, consorzi ed altri enti interessati.

Qualora le opere non vengano eseguite direttamente dalla provincia, la somma pari alla spesa prevista in programma può essere corrisposta anticipatamente agli enti interessati secondo modalità che saranno indicate nelle convenzioni di concessione.

Le somme di cui al precedente comma, eventualmente non utilizzate per economie sulle opere, saranno restituite alla provincia.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, è soppresso.

Art. 4.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, è aggiunto il seguente art. 3-*bis*:

« Le opere di cui all'art. 1 della citata legge provinciale n. 40, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9660)

LEGGE PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. 32.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 29 *ottobre* 1974)

(9661)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1974, n. 33.

Modifiche alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, per quanto concerne la disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 29 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Alle norme sull'espropriazione per pubblica utilità di cui al titolo terzo della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 23:

L'art. 23 è sostituito dal seguente:

« Entro quindici giorni dal ricevimento, il presidente della giunta provinciale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonchè la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati, sentito, se le osservazioni sono di carattere tecnico, l'assessore provinciale ai lavori pubblici.

Il decreto è notificato ai proprietari espropriandi e all'espropriante a mezzo del messo comunale.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, il presidente della giunta provinciale, con decreto costituente provvedimento definitivo, indica la misura dell'indennità di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto, determinata a norma dell'art. 28 dall'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, ed ordina il deposito della relazione di stima presso la segreteria del comune.

Il decreto è notificato ai proprietari espropriandi e all'espropriante a mezzo del messo comunale ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ».

Art. 24:

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Deposito e pagamento dell'indennità.

I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al penultimo comma dell'art. 23, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 20 per cento rispetto all'indennità determinata a norma dell'art. 28.

Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta provinciale ed all'espropriante se intendono accettare l'indennità. In caso di silenzio l'indennità si intende accettata.

Decorso il termine di cui al comma precedente, il presidente della giunta provinciale ordina all'espropriante il deposito delle indennità presso la tesoreria provinciale.

La tesoreria provinciale provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nullaosta del presidente della giunta provinciale, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dello immobile espropriato, nonchè della mancanza di opposizioni ai sensi dell'art. 26.

Il pagamento dell'indennità di espropriazione accettata ai sensi del secondo comma del presente articolo, se ha luogo prima del trasferimento tavolare dell'immobile a favore dello espropriante, può essere ordinato dal presidente della giunta provinciale soltanto previa prestazione di idonea garanzia bancaria ».

Art. 25:

Il primo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

« Il presidente della giunta provinciale — su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 24 — pronuncia, entro quindici giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 22 ovvero, qualora si renda necessario, dal tipo di frazionamento. Il decreto del presidente della giunta provinciale deve essere notificato ai proprietari a mezzo del messo comunale, inserito per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione ed intavolato nel libro fondiario ».

Art. 26:

Il primo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al penultimo comma dell'art. 23, i proprietari e gli altri interessati al pagamento delle indennità possono proporre opposizione alla stima davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante ».

Art. 27:

Il terzo e quarto comma dell'art. 27 sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto di cui al primo comma è notificato a norma dell'art. 23, secondo comma.

Per l'occupazione è corrisposta un'indennità pari, per ciascun anno, ad un venticinquesimo dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area, determinata ai sensi dell'art. 28, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua ».

Art. 28:

I primi tre commi dell'art. 28 sono sostituiti dai seguenti:

« L'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati corrisponde al giusto prezzo che, a giudizio dell'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni, deve essere attribuito all'area, quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto, al momento dell'emanazione del decreto di esproprio. A tal fine sarà tenuto conto delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al terzo comma in ordine ai valori agricoli minimi e massimi delle diverse colture in relazione alle singole zone agrarie omogenee.

Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo massimo della coltura più redditizia tra quelle che, nel comprensorio della Valle dell'Adige, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata nel comprensorio stesso. Tale valore, determinato dalla commissione di cui al comma successivo, è moltiplicato: per 2, se l'area ricade nel territorio di comune con popolazione non superiore a 5000 abitanti; per 2,5 se l'area ricade nel territorio di comune con popolazione superiore a 5000 abitanti e non superiore a 20.000; per 3, se l'area ricade nel territorio di comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno un'apposita commissione composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con funzioni di presidente, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal dirigente l'ufficio provinciale preposto alle espropriazioni e da due funzionari della provincia designati dalla giunta provinciale, addetti rispettivamente ai servizi dei lavori pubblici e delle finanze e patrimonio, provvede per l'anno successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee ed alla determinazione di valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, nonchè alla individuazione del valore agricolo massimo di cui al comma precedente ».

Il sesto comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Oltre all'indennità determinata a norma dei commi precedenti è dovuta ai soggetti espropriati, su presentazione di idonea documentazione, una somma pari a quella eventualmente da essi corrisposta, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonchè una somma pari a quella pagata dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione ».

Art. 29:

Al primo comma dell'art. 29 sono soppresse le parole « e secondo ».

Al secondo comma dell'art. 29 sono soppresse le parole « e del secondo ».

Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 29-*bis* - *Rinvio*. — Per quanto non diversamente disposto dal presente titolo continuano ad applicarsi anche alle espropriazioni ed occupazioni d'urgenza da esso contemplate le norme della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni ».

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, la commissione di cui al terzo comma dell'art. 28 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, come modificato dal precedente art. 1, provvede entro il 15 novembre agli adempimenti ivi previsti, da valere immediatamente per l'anno in corso.

La presente legge entrarà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9662)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1974, n. 34.

Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del 29 ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTEGRAZIONE DEL FONDO RISCHI DEL CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento.

Si applicano le disposizioni della predetta legge regionale, intendendosi sostituiti agli organi regionali ivi previsti i corrispondenti organi provinciali.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3, n. 1, della legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, ed a seguito del trasferimento di competenze dalla Regione alla provincia, spetta alla giunta provinciale la nomina dei seguenti membri con diritto di voto in seno agli organi del consorzio:

a) tre membri nel consiglio direttivo, di cui uno su designazione delle minoranze del consiglio provinciale;

b) un membro del comitato esecutivo.

Capo II

COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE DI GARANZIA PER ANTICIPAZIONI A FAVORE DI IMPRESE ASSOCIATE AL CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI FRA LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.

Art 3.

Al fine di rendere più tempestivo il godimento, da parte dei dipendenti aventi diritto, degli interventi in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione previsti dalle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e 8 agosto 1972, n. 464, presso il consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento è costituito un fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio medesimo.

Art. 4.

Il consorzio stipulerà con istituti di credito apposita convenzione per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, offrendo la garanzia totale del rischio nei limiti delle disponibilità del fondo speciale costituito a sensi del medesimo articolo.

Art. 5.

L'ammissione alla garanzia sulle ancitipazioni sarà deliberata dal consorzio su domanda dell'impresa interessata, corredata dalla documentazione comprovante la presentazione della richiesta di ammissione ai benefici di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e 8 agosto 1972, n. 464, e previa verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità ai benefici stessi.

Art. 6.

Il pagamento dell'importo concesso a titolo di anticipazione sarà effettuato dall'Istituto di credito convenzionato a favore dell'impresa richiedente, previo impegno, da parte della medesima, di rimborso di quanto ricevuto in anticipazione, da effettuarsi all'atto del pagamento da parte dell'I.N.P.S. della integrazione salariale e del trattamento speciale di disoccupazione spettanti in base alle citate leggi n. 1115 e n. 464.

Qualora ne venga richiesta, l'impresa dovrà rilasciare altresì a favore dell'istituto di credito delega all'incasso della somma dovuta dall'I N.P.S.

Art. 7.

Le anticipazioni di cui al presente capo potranno fruire delle agevolazioni previste dalla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 8.

La provincia verserà al consorzio le annualità previste dal successivo art. 11 per la costituzione del fondo speciale di garanzia, su domanda del consorzio stesso, corredata dai seguenti documenti:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio debitamente registrato;

2) elenco delle imprese aderenti al consorzio, sottoscritto dal presidente;

3) composizione degli organi sociali;

4) copia autentica della convenzione stipulata con gli istituti di credito di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 9.

Il consorzio dovrà:

1) trasmettere al consiglio provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia riferita all'esercizio precedente;

2) restituire alla provincia la somma rimasta disponibile sul fondo speciale alla scadenza dell'esercizio 1976.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 50.000.000 per la durata di cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Per la costituzione del fondo speciale di garanzia prevista dall'art. 3 della presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 100.000.000 per la durata di tre anni a partire dall'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 10 e 11 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 150.000.000

In aumento:

Cap. 4950 - categ. X. — Integrazione del fondo rischi costituito dal consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4952 - categ. X. — Fondo speciale di garanzia per anticipazioni a favore di imprese associate al consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento . . . . L. 100.000.000

Totale variazione in aumento e di nuova istituzione . . . L. 150.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 ottobre 1974

Il presidente della giunta provinciale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(9663)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750080)